

Qui sotto è pubblicato l'aggiornamento inviato ai soci il 17 aprile, relativo agli strumenti a disposizione per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Si tratta di contributi statali, indennità mensili erogate dall'ENPAM, misure di sostegno finanziario e aspetti legati alla copertura assicurativa, esposti per punti.

CONTRIBUTI

Fino a 1.000 euro dall'ENPAM

L'ENPAM ha disposto di versare un'indennità mensile fino a 1.000 euro per la durata dell'emergenza, e con un massimo di 3 mesi, a ciascun medico e odontoiatra che svolga la libera professione, anche contemporaneamente ad attività in convenzione o come dipendente (*es: chi fa intramoenia*), e che abbia avuto un calo di reddito a causa dell'emergenza COVID-19.

La misura è in attesa di approvazione del Governo.

[Clicca qui](#) per approfondire i requisiti e il calcolo delle quote.

Sono al momento esclusi i medici che percepiscono un reddito da pensione ENPAM o INPS, per i quali però l'ENPAM ha dichiarato di volersi impegnare.

[Clicca qui](#) per scaricare il modulo per richiedere l'indennità.

Per quanto reso noto sino ad ora, questo contributo non è esentasse.

Contributo una tantum di 600 euro erogato dall'INPS

Questo contributo è riservato ai titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

In base a quanto stabilito dal Decreto Liquidità dell'8 aprile, il beneficio è riservato ai soli professionisti iscritti esclusivamente a un solo ente di

previdenza. Sono pertanto esclusi gli specializzandi (iscritti all'ENPAM e alla gestione separata INPS) e i dipendenti (in quanto soggetti a contribuzione INPS o ex INPAP).

Gli aventi diritto che avessero già presentato domanda prima di questo Decreto, dovranno integrarla con un'ulteriore autocertificazione.

Il termine entro cui presentare la domanda è il 30 aprile 2020. Per ulteriori informazioni [clicca qui](#).

In base a quanto noto sino ad ora, il contributo ENPAM e il contributo INPS sono cumulabili.

[Clicca qui](#) per leggere i dettagli su tempistiche e modalità pubblicati il 15 aprile sul sito dell'ENPAM.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

L'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede una serie misure di sostegno finanziario, che riassumiamo qui sotto per punti:

I crediti non sono revocabili fino al 30 settembre 2020

Gli importi accordati per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

Prorogati i contratti relativi a prestiti non rateali

I contratti relativi a prestiti rateali con scadenza prima del 30 settembre sono prorogati, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni.

Sospesi fino al 30 settembre i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale

Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, insieme agli elementi accessori e senza alcuna formalità secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Queste tre misure sono riservate alle aziende che autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19. [Clicca qui](#) per scaricare il modulo. Queste misure sono riservate a imprese le cui posizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

ASSICURAZIONI

La SICPRE è al lavoro per chiedere alla compagnia assicuratrice, in ragione della sospensione dell'attività professionale, un bonus per i premi versati per il periodo di inattività, o altre modalità di recupero o compensazione, fatta salva la validità della polizza.